DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

# Art. 36

## Maggiorazione del premio di maggiore produzione

Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria, o equiparati di cui alla tabella, F dell'allegato I alla presente legge, e' concessa, dopo tre anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazioni del 50 per cento sull'importo del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica medesima.

Versione in vigore dal 26 marzo 1958, non più in vigore dal 26 gennaio 1962 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici |
| Estremi | Legge 27 febbraio 1958, n. 119 |
| Titolo | II — Ordinamento delle carriere |
| Capo | I — Tabella organica |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-36-maggiorazione-del-premio-di-maggiore-produzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it